

MANOVRA TRIENNALE - L. 133/2008

Non solo lacrime... c'è anche il sangue!

Pierluigi Ugolini
Segreteria Nazionale SIVeMP

Con la Legge n.133
del 6 agosto 2008 il
Parlamento ha
convertito in legge,
con modificazioni, il
Decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha successivamente liquidato con soddisfazione il provvedimento asserendo come tale innovativo impianto triennale consentirà di approvare un provvedimento finanziario composto da soli numeri e tabelle.

Molte le novità e gli aspetti con impatti sulla nostra vita professionale e sul pubblico impiego in generale. Molti anche gli interrogativi, e sorge spontanea la domanda di come si potrà trovare risposta a tali quesiti in provvedimenti di soli numeri e tabelle. Di seguito elenchiamo, con stralci della norma, gli elementi maggiormente significativi.

Il combinato disposto dall'applicazione degli articoli 21 - *Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*, 46 - *Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*, 49 - *Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni* e 66 - *Turn over*, di fatto preclude molte possibilità a chi finora sia stato a vario titolo impiegato con contratti a tempo determinato o di altro genere, con molte contraddizioni e interrogativi, ma soprattutto aggravando la già legittima ansia di chi si trovi in tali condizioni lavorative.

Infatti :

- con l'art. 21 si sancisce come il ricorso al lavoro a tempo determinato possa essere utilizzato anche per sopperire a

esigenze legate alla «Ordinaria attività del datore di lavoro» (Art. 21, c. 1), con ciò incentivando l'uso e spesso l'abuso;

- con il comma 1-bis del medesimo art. 21 si bloccano i ricorsi in atto volti ad ottenere la stabilizzazione del contratto e la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, a fronte di eventuali abusi del passato ed in ciò riformando il D.Lgs. 368/2001:

«Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). -

1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni"»;

- con l'art. 46 si rivedono i presupposti di legittimità di forme di lavoro autonomo richieste e rese alle pubbliche amministrazioni, di fatto comunque mantenendo possibile il ricorso a forme contrattuali non incardinate in un CCNL;
- con l'art. 49 si sancisce come da un lato

Non solo lacrime... c'è anche il sangue!

segue

(C. 1) «Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35» (del D.Lgs. 165/2001), dall'altro (C. 2) «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti» ...omissis... «Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali», infine (C. 3) «Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio». Il paradosso di quest'ultimo comma è l'impossibilità per chi abbia già lavorato per un'amministrazione pubblica di assumere presso la medesima amministrazione altri incarichi o di avere rinnovato il proprio incarico in attesa della definizione delle procedure concorsuali. Evidente il richiamo, per la nostra categoria, a tutte le forme di precariato che non hanno ancora trovato soluzione, prima tra tutte quella dei dipendenti dell'ex Ministero della Salute (ora ministero del Welfare). Se possiamo pertanto essere d'accordo con i principi non possiamo non rimarcare come sarebbe stato indispensabile declinarli associati a una norma transitoria idonea a consentire l'avvio delle procedure di internalizzazione delle figure indispensabili;

- infine con l' art. 66 si riduce ulteriormente la possibilità di turn-over e pertanto si tagliano i posti di fatto disponibili per le procedure sia di stabilizzazione sia per nuove assunzioni in sostituzione di personale cessato dal servizio.

Importanti poi le novità introdotte dall'art. 41 *Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro*, che ridefiniscono (C. 1) il lavoro notturno «È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore...» e (C. 4) la reperibilità. «All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «Frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «O da regimi di reperibilità»». Specifico poi il comma 13. «Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata e il pieno recupero delle energie psico-fisiche». Nell' ipotesi di accordo di CCNL siglato il 30 luglio (a tal proposito rimandiamo alla lettura dello specifico articolo sul CCNL) tale previsione ha trovato specifica definizione, superando l'impasse del 10 aprile u.s. Interessante poi la lettura, tutta politica e in linea con le dichiarazioni del Ministro Brunetta dell' Art. 46-bis. *Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali*, e che recita : «Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le

somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2».

Con l' Art. 63, c. 10 *Esigenze prioritarie*, si finanziano i rinnovi contrattuali e la c.d. «Robin Hood Tax» (Art. 81 e 82). Con l' Art. 67 *Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi* si rivedono le regole di verifica finanziaria in materia di contrattazione, rendendole sia più stringenti sia meno snelle.

In un momento di rinnovo contrattuale importante è in particolare la lettura del comma 7,;

«All' articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia

limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo";

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative";

I commi successivi, da 8 a 12 riordinano invece i principi contabili della contrattazione integrativa. Importante la lettura dell'Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni legata a una serie di circolari interpretative, meritevoli di uno specifico approfondimento oltre che di una attenta lettura.

«1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. **Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.**

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia

del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

...omissis...

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

Interessante infine il disposto dell'Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, definito da alcuni «Rottamazione dei dipendenti della pubblica amministrazione» e che in un momento di blocco del turn-over rischia di stravolgere in alcuni casi l'organizzazione dei servizi o di frustrare legittime aspettative di carriera o di pensione. Se infatti da un lato in alcuni casi si tratta di libera scelta di ognuno (C. 1) «Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio ...omissis ... può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola» in altri (C. 2) «È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico». Rimandiamo alla lettura integrale dell'articolo per non appesantire il testo, segnalando come il c. 3 disciplini il trattamento economico dell'esonero (dal 50 al 70 %) e i commi successivi incompatibilità e norme e clausole di salvaguardia.